

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2011¹

decreta:

I

La legge federale del 26 giugno 1998² sull'energia è modificata come segue:

Art. 8 Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti:

- a. la formulazione uniforme e comparabile di indicazioni relative al consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
- b. la procedura di omologazione energetica per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
- c. le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; per gli apparecchi elettrici, tali requisiti comprendono anche il consumo in modalità standby.

² Invece di stabilire requisiti per la commercializzazione, può:

- a. incaricare il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) di convenire con i produttori o gli importatori valori mirati di consumo allo scopo di ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
- b. introdurre strumenti economici.

³ Il Consiglio federale si orienta alla redditività e alle migliori tecnologie disponibili e tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla commercializzazione e gli obiettivi degli strumenti economici devono essere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali.

⁴ Il Consiglio federale può dichiarare applicabili anche per l'uso proprio le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie.

¹ FF 2011 2215

² RS 730.0

Art. 17 cpv. 1 lett. c e d

¹ Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell'economia in particolare i seguenti compiti:

- c. convenire valori mirati di consumo per ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8 cpv. 2 lett. a);
- d. attuare strumenti economici (art. 8 cpv. 2 lett. b);

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.